



VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 14810 del 29/09/2021

FERMO, 07/10/2021

(verbale n. 9)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Ing. Renato Fagioli (socio); Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale).
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico).
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); dott.ssa Laura Galanti (tecnico); Mattia Campoli (tecnico)
- Comune di Fermo Settore LL.PP., Urbanistica, Ambiente: Ing. Marzia Buonfigli (istruttore direttivo).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*
- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti.

In apertura, il Geom. Montanini rammenta che:

- nel corso della precedente seduta, nel valutare la Relazione Allegato 13 (*"Risposta finale"*), è stato deciso che alcuni dei punti esaminati (2, 135, 32, 38, 43 e 47) sarebbero stati approfonditi successivamente;
- in relazione al punto 131, in ordine alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'impresa circa i parametri da analizzare allo scarico dell'impianto di trattamento, la medesima impresa dovrà produrre una proposta informale che sarà valutata dalla Conferenza;
- in relazione al punto 52, è stato convenuto che l'ARPAM si riserva di valutare se, dal punto di vista ambientale, la richiesta di mantenere l'olio minerale, derivante dalla micro raccolta, fra i rifiuti inviabili alle operazioni di trattamento di dosaggio o miscelatura, possa essere, e in quali termini, accolta, tenuto, comunque, conto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 95/1992.

Lo stesso geom. Montanini rende noto che è, nel frattempo, pervenuta, mediante l'ARPAM di Fermo, una nota del Servizio Rumore del Dipartimento di Ascoli Piceno relativa alla matrice rumore con indicazione di alcune osservazioni. Il documento viene condiviso nella chat della piattaforma di videoconferenza.

L'impresa solleva alcuni dubbi dal punto di vista procedimentale in quanto è stata già espletata la fase della richiesta di chiarimenti ed integrazioni e, pertanto, al di là del contenuto tecnico della stessa, rispetto la

quale peraltro, l'impresa non è in grado di interloquire in mancanza del loro tecnico esperto in materia.

Il Dott. Marcheggiani, d'altro canto, non potendo fornire elementi ulteriori, ritiene di dover posticipare l'approfondimento di tali osservazioni alla presenza del tecnico firmatario.

Si riprende la valutazione della Relazione Allegato 13 ("Risposta finale") verificando le singole risposte, punto per punto, ribadendo che quelle, eventualmente, non riportate si intendono come esaminate senza osservazioni:

55. Rientra nella discussione sulla possibilità di inviare ad operazioni di recupero R i rifiuti prodotti a seguito di operazioni di smaltimento D.

56. I chiarimenti riportati in tale risposta sono già stati recepiti nella relazione tecnica. In ordine al quantitativo di ciascun lotto che, dopo dibattito, si decide di prescrivere che deve essere effettuata la caratterizzazione analitica del lotto omogeneo in funzione della destinazione finale come individuata nel modulo di lavorazione. Ogni lotto di miscelazione deve essere accompagnato da un modulo di lavorazione.

Si prosegue con l'esame delle risposte fornite per la sezione "Processo R12 Trattamento tecnologico"

57. I chiarimenti riportati in tale risposta sono già stati recepiti nella relazione tecnica (altrimenti saranno inseriti come prescrizione). In merito ai codici da utilizzare per i rifiuti in uscita dall'operazione di trattamento, non possono essere indicati codici EE relativi ad altri processi di produzione.

58. Dalle operazioni di infustamento/insaccamento non possono uscire rifiuti con codice EER 19 xx xx poiché non sono propriamente operazioni di trattamento (il rifiuto contenuto negli imballaggi non viene modificato).

59. La risposta non fornisce elementi utili per determinare quali rifiuti che, sottoposti ad operazioni di recupero ben specificate, possano rientrare nella definizione di End o Waste ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

60. Preso atto che le polveri in uscita verranno inviate al recupero presso impianti autorizzati per la produzione di materia prima da utilizzare nella produzione di concimi/ fertilizzanti, ai relativi contenitori di tali rifiuti derivanti da processo in esame non possono essere attribuiti i codici EER 17 XX XX.

Alle ore 11 circa si collega l'ing. Enrico Lanciotti dell'ARPAM di Ascoli Piceno e si riprende la discussione in merito alle osservazioni formulate dal medesimo dipartimento sulla matrice rumore. Si conclude con la proposta di introdurre una prescrizione che disponga l'effettuazione di una valutazione dell'impatto acustico da eseguirsi, dopo il rilascio del riesame AIA, in fase di esercizio dell'installazione, con modalità che saranno stabilite nella prossima seduta.

Alle ore 11.30 l'ing. Lanciotti lascia la conferenza. Si prosegue con l'esame della Relazione Allegato 13.

64. Le modalità indicate (gestione PCB) sono state recepite nella relazione tecnica. Riguardo alle quantità giornaliere di trattamento, considerata la particolarità del rifiuto e le stesse modalità indicate, si ritiene di prescrivere massimo 10 t/g.

Si effettua una pausa dalle ore 11.55 alle ore 12.10 circa.

Si riprende con l'esame delle risposte fornite per la sezione "Processo R12 Ricondizionamento"

65. In relazione alle operazioni di ricondizionamento si ritiene di prescrivere che ai rifiuti sottoposti a tale operazione non possono essere attribuiti in uscita codici EER differenti da quelli assegnati in entrata, salvo i rifiuti da imballaggio eventualmente prodotti.

66. Si decide di prescrivere che l'impresa debba procedere al tracciamento delle non-conformità accertate in relazione al rispetto della normativa ADR da parte dei trasportatori di rifiuti in ingresso all'impianto.

Si continua con l'esame delle risposte fornite per la sezione "Processo trattamento R3 recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi".

68. Il geom. Montanini apre, sul punto, una riflessione riguardo l'indicazione dei processi tecnologici che dovrebbero portare i rifiuti ammessi all'impianto all'ottenimento di prodotti e o materie ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n.152/2006 (End of Waste). In parallelo si esamina anche l'elaborato 10 recante l'operazione di recupero R3. Nella tabella 2, indicata nella risposta, che risulta analoga a quella contenuta nel citato elaborato 10 a pag. 6, per ogni codice in ingresso vengono indicate le quantità stimate, la tipologia dell'operazione e gli standard di riferimento normativi nonché il settore di destinazione. Tuttavia, si evidenzia che:

- i metodi di recupero indicati nell'elaborato 10 risultano vaghi e generici;
- gli EER XX XX 99 non sono stati definiti e descritti ulteriormente;
- non c'è completa corrispondenza fra l'elenco dei rifiuti di cui all'elaborato 19 e la Tabella 2 in esame: nell'elaborato 19 sono presenti rifiuti in numero maggiore per i quali non sono stati indicate le modalità di recupero. Si ritiene, pertanto, che essi debbano essere stralciati;
- analizzando i singoli codici della Tabella 2 si ravvisano, comunque, numerose discrasie e richiami errati della normativa, come di seguito precisato:

EER	Osservazioni
020104	<p>Non è chiaro se il prodotto in uscita sia ancora un rifiuto (preparato per il riutilizzo) oppure un EoW ai sensi dell'art. 184-ter. Il richiamo al punto 6.1 del DM 5/2/1998 non presenta dettagli che possano precisare le modalità operative ed i risultati attesi. Dopo ampia discussione, in considerazione che nel citato punto 6.1 le modalità ed i processi previsti sono univoci, si conviene di <u>prescrivere</u> il rispetto pedissequo delle disposizioni tecniche di seguito richiamate:</p> <p><i>Tipologia:</i> rifiuti di plastica;</p> <p><i>Provenienza:</i> attività industriali, artigianali e commerciali e agricole;</p> <p><i>Caratteristiche del rifiuto:</i> materiali plastici;</p> <p><i>Attività di recupero:</i> messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3];</p> <p><i>Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:</i> materie prime secondarie</p>

	conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.
020203	Il punto 7.23 del DM 5/2/98 tratta la tipologia delle conchiglie. Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
020299	Rifiuto da definire. Il punto 11.9 del DM 5/2/98 prevede l'operazione di recupero R5 e non R3. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> per questa operazione.
020501	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
020704	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
070213	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
070299	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
090107	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definite le caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
150102	Il punto 14.1 del DM 5/2/1998 prevede la produzione di CDR. Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano chiari tutti i processi ed i risultati attesi. Si potrebbero prescrivere indicazioni puntuali (in analogia al punto 6.1 precedente) cui far riferimento pedissequo. Tuttavia, si dovrebbero fissare alcuni parametri tecnici in ordine all'attività di recupero ed i limiti di emissione.
150105	Al punto 3.3 del DM 5/2/98 l'operazione di recupero R3 non è prevista. Per la tipologia 1.1 (carta) occorre far riferimento al nuovo DM 188/2020 (negli elaborati non c'è alcun cenno). Per gli altri punti non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
160119	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definite le caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
160506*	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile</u> .
160508*	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e

	caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile.</u>
170203	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile.</u>
180106*	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile.</u>
180107	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definiti provenienza, tipologia e caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile.</u>
191204	Nella Tabella 2 e nell'elaborato 10, non risultano definite le caratteristiche del rifiuto; non sono chiare le modalità di recupero, nonché i prodotti ottenuti. Pertanto, <u>tale codice non è autorizzabile.</u>
200139	In modo analogo a quanto già osservato per il codice EER 020104, in considerazione che nel punto 6.1 del DM 5/2/98 le modalità ed i processi previsti sono univoci, si conviene di <u>prescrivere</u> il rispetto pedissequo delle disposizioni tecniche di seguito richiamate: <i>Tipologia:</i> plastica; <i>Provenienza:</i> raccolte differenziate, selezione da R.S.U.; <i>Caratteristiche del rifiuto:</i> materiali plastici; <i>Attività di recupero:</i> messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]; <i>Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:</i> materie prime secondarie conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.
I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 14 e riprenderanno mercoledì 13 ottobre 2021.	
In allegato:	
<ul style="list-style-type: none"> • nota ARPAM prot. 32011 del 04/10/2021 di invio parere rumore; • parere ARPAM matrice rumore (allegato alla nota prot. 32011/2021). 	
Il verbalizzante: Geom. Luigi F. Montanini	



